

Titolo IV

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

E VISITE GUIDATE

Art 39

Finalità

1. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti. Pertanto, la loro elaborazione si dovrà realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.
2. Tutte le iniziative dovranno essere coerenti con il programma scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento, un momento operativo.
3. Al fine di garantire una più numerosa partecipazione ai viaggi, è opportuno che le proposte della Commissione viaggi tengano conto degli aspetti finanziari, evitando mete che comportino un costo eccessivo per le famiglie.

Art. 40

Tipologia dei viaggi

1. Viaggi di Istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio nazionale o internazionale sotto i vari aspetti sociali, paesaggistici, culturali, artistici
2. Visite Guidate: realizzate in località abbastanza vicine e della durata di un giorno per una migliore conoscenza storico artistica ambientale, o per mostre e/o eventi culturali.
3. Viaggi relativi ad altre attività: Sportive, Olimpiadi ecc. che garantiscono esperienze differenziate.
4. Stage Linguistici: interni inerenti la Programmazione Didattica della lingua straniera.

Art. 41

Destinatari dei viaggi

1. Destinatari sono gli alunni iscritti e frequentanti il nostro istituto.
2. Alle visite guidate e ai viaggi di istruzione partecipano gli alunni delle classi interessate.
3. Gli alunni che non partecipano all'attività sono tenuti a frequentare le lezioni.

Art. 42

Durata e periodo di svolgimento

1. Il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione organizzati e gestiti dal liceo è deliberato dagli organi collegiali
2. Il periodo massimo in un anno scolastico, tra viaggi d'istruzione, visite guidate, gite ed attività sportive non deve superare i 15 giorni .

Art. 43
Commissione viaggi

1. Annualmente, durante il mese di settembre, verrà istituita una Commissione viaggi composta:
 - a) dal Dirigente Scolastico
 - b) da una rappresentanza di docenti designati dal Collegio, il cui numero sarà fissato nella prima seduta del Collegio dei Docenti.
 - c) da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto
 - d) da un alunno designato dal Consiglio d'Istituto.
2. Le decisioni della Commissione viaggi assumeranno valore di indirizzo vincolante.
3. La Commissione viaggi avrà le seguenti competenze:
 - a) Seguendo il criterio del miglior rapporto qualità – prezzo e dell'interesse turistico culturale in stretta connessione con le finalità educative dell'Istituto, sentite le proposte dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, scegliere le mete e gli itinerari da proporre, e precisamente:
 - Itinerari in Sicilia per le prime classi;
 - Itinerari con mete nazionali ed estere per le classi restanti
 - b) Selezionare le agenzie turistiche tra quelle iscritte regolarmente all'albo fornitori, a cui rivolgersi per la gara d'appalto
 - c) Provvedere alla stesura del bando
 - d) Comparare i preventivi pervenuti scegliendo, per ciascun itinerario, quello che risponde maggiormente al criterio del miglior rapporto qualità – prezzo, secondo la griglia di valutazione predisposta dalla stessa commissione
 - e) Proporre ai Consigli di classe entro il mese di dicembre gli itinerari corredati del preventivo scelto
 - f) Raccogliere le adesioni formulate da ciascun Consiglio di classe secondo le modalità di cui all'art. 44 e proporre accorpamenti tenendo conto delle affinità espresse dalle classi, delle scelte didattiche e delle esigenze di funzionamento dell'Istituto;
 - g) Organizzare un centro di documentazione, in cui saranno depositati tutti i programmi dei viaggi organizzati dalla scuola, con relative relazioni finali dei docenti accompagnatori, che conterranno suggerimenti ed indicazioni per i futuri viaggi.

Art. 44
Programmazione

- 1) Ciascun Consiglio di classe, facendo propria una delle proposte della Commissione, presenterà un progetto di massima indicando:
 - a) obiettivi generali del viaggio;
 - b) obiettivi culturali;
 - c) articolazione dei contenuti culturali;
 - d) metodologie di preparazione degli studenti al viaggio di istruzione;
 - e) gli accompagnatori, in numero di uno ogni quindici studenti partecipanti, scelti fra i docenti disponibili, possibilmente in possesso di requisiti culturali, linguistici ed organizzativi adeguati allo scopo didattico e formativo del viaggio, garantendo una rotazione fra gli stessi in caso di più disponibilità.
- 2) In presenza di alunni diversamente abili, i Consigli di classe, i Dipartimenti e la Commissione viaggi dovranno tenere conto delle esigenze specifiche degli alunni in questione nel proporre le mete e le modalità di svolgimento del viaggio.

Art. 45

Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori, di norma 1 su 15 allievi, dovranno essere individuati tra i docenti appartenenti alla classe che effettua il viaggio.
2. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, dovrà essere prevista la presenza di un ulteriore docente responsabile, per un massimo di due allievi diversamente abili. In assenza del docente responsabile è richiesta la presenza di uno dei genitori .
3. Come accompagnatore può essere designato anche il Dirigente Scolastico o un docente da lui nominato
4. Gli accompagnatori coincideranno di norma con i docenti che avranno proposto il viaggio nelle singole classi. Ove ciò non fosse possibile, saranno individuati prioritariamente tra i docenti appartenenti allo stesso consiglio di classe. Soltanto in caso di totale indisponibilità sarà possibile derogare, esclusivamente a favore di altri docenti.
5. I docenti accompagnatori eserciteranno la vigilanza 24h per la durata del viaggio.
6. I docenti accompagnatori provvederanno:
 - a) a comunicare il programma di viaggio agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie;
 - b) a ritirare le somme e organizzare il pagamento consegnando gli elenchi e i bollettini alla Commissione Viaggi.
 - c) a mantenere i contatti, durante il viaggio, con gli operatori turistici.
7. I docenti accompagnatori comunicheranno agli Organi Collegiali e al Dirigente Scolastico, con relazione scritta, eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto

Art. 46

Condizioni e modalità di effettuazione

- 1) Condizione necessaria per l'attuazione dei viaggi d'istruzione, per le classi dalla prima alla quarta, sarà la partecipazione:
 - a) di almeno il 50% degli studenti di ogni singola classe, con deroga dell'unità, verificata esclusivamente sulla base degli anticipi richiesti e versati dagli allievi entro i termini stabiliti.
- 2) Il gruppo – classe non potrà optare per mete diverse da quella indicata dal Consiglio di Classe se non in presenza di costi sensibilmente elevati.
- 3) L'alunno che, per sopraggiunti motivi, pur avendo versato la quota di partecipazione, recederà dal viaggio, avrà diritto alla restituzione parziale o totale della cifra soltanto e nella misura in cui sia previsto dal contratto con l'agenzia organizzatrice.
- 4) Agli allievi delle classi quinte partecipanti al viaggio d'istruzione, l'Istituto erogherà un contributo finanziario variabile annualmente in base alla disponibilità economica e fissato, per il presente anno scolastico, nella somma di € 100,00 pro capite. .
- 5) Nel caso in cui il numero dei partecipanti dovesse essere superiore a 54, sarà cura della Commissione indicare alle agenzie di realizzare gli itinerari in orari diversi e non sovrapponibili.
- 6) I docenti coordinatori terranno i rapporti con la Commissione Viaggi provvedendo:
 - A presentare alla Commissione la richiesta di viaggio entro il tempo stabilito.
 - Ad acquisire le autorizzazioni di entrambi i genitori e consegnarle alla commissione.
- 8) La richiesta di autorizzazione del viaggio, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - Elenco nominativo dei partecipanti distinti per classe e per sesso.
 - Consenso scritto di autorizzazione di entrambi i genitori o di chi esercita la patria

potestà. Per i maggiorenni si acquisirà una dichiarazione in cui l'esercente la patria potestà attesterà di essere a conoscenza della partecipazione al viaggio.

- Assunzione di responsabilità dei genitori o di chi esercita la patria potestà per eventuali comportamenti lesivi e autolesivi compiuti dai partecipanti al viaggio.
 - A mantenere i contatti, durante il viaggio, con gli operatori turistici.
- 10) L'alunno il cui comportamento sarà ritenuto autolesivo o lesivo nei confronti di persone o cose, ne risponderà personalmente in tutte le sedi. Su decisione del capogruppo, sentito il parere dei docenti accompagnatori, potrà essere obbligato ad interrompere il viaggio con onere finanziario a suo carico e a rientrare, **senza docente accompagnatore**, nella città di provenienza, previa comunicazione alla famiglia. Stessa procedura verrà applicata in caso di rientro volontario da parte dell'alunno; pertanto la scuola viene sollevata da ogni tipologia di onere e responsabilità
- 11) E' vietata la partecipazione a viaggi o gite di alunni non appartenenti alla componente scolastica dell'Istituto.
- 12) E' vietato viaggiare in pullman nelle ore notturne e modificare il programma di viaggio se non per cause di forza maggiore.
- 13) E' possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare stage e/o scambi culturali con scuole italiane o di paesi esteri. Essi potranno sostituire il viaggio d'istruzione.

Art. 47

Rimborsi

1. Eventuali richieste di rimborso, ad eccezione della penale prevista dall'agenzia, devono essere indirizzate al D.S. e devono essere firmate congiuntamente dall'alunno e da entrambi i genitori.
2. Tale domanda dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione che attesti i reali e giustificati motivi che impediscono il viaggio di istruzione.
3. Gli alunni che, dopo aver versato la quota prevista, non partecipano e non hanno giustificazione valida, non hanno diritto alla restituzione delle somme rimborsabili.

Art 48

Procedure semplificate e visite nel territorio

1. Ogni attività didattica curricolare, svolta al di fuori dell'edificio scolastico, dovrà coinvolgere la classe nella sua interezza, essere programmata con anticipo nell'ambito del Consiglio di classe, comunicata alla Funzione strumentale alunni ,successivamente al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori per la rimodulazione dell'orario scolastico. L'attività dovrà essere registrata sul giornale di classe
2. Gli accompagnatori,provvisi di nomina, saranno di norma uno per ogni classe, con eccezione delle prime in cui,preferibilmente saranno due.
3. Nel caso di attività esterna programmata in orario scolastico (cinema, teatro, conferenze e visite guidate), l'alunno andrà e tornerà autonomamente. Il genitore sarà tenuto a sottoscrivere l'apposito modulo di autorizzazione per i minorenni, di presa visione per i maggiorenni, liberando, in tal modo, la scuola da ogni responsabilità.
4. Il docente accompagnatore avrà il compito di:
 - a) Sensibilizzare e preparare i discenti all'attività culturale proposta;
 - b) Fornire e raccogliere gli appositi moduli di autorizzazione, debitamente compilati e firmati;
 - c) Verificare le assenze durante l'attività e trascriverle, appena possibile, sul registro di classe.